



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

pCH-3015 Berna, USTRA

**Ai Dipartimenti cantonali  
responsabili in materia di circolazione stradale**

Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: M491-1280/Hus  
Collab. responsabile: Stefan Huonder  
Berna, 16 dicembre 2013

### **Istruzioni concernenti i sistemi di ritenuta per bambini secondo il regolamento ECE n. 129**

Signore e signori Consiglieri di Stato,

vi inviamo in allegato le istruzioni di cui in oggetto, che dal 1° gennaio 2014 consentiranno di utilizzare anche in Svizzera i seggiolini per bambini secondo il nuovo regolamento ECE n. 129.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alte stima.

**Ufficio federale delle strade**

Werner Jeger  
Vicedirettore

**Allegato:**  
Istruzioni concernenti i sistemi di ritenuta per bambini secondo il regolamento ECE n. 129

La presente circolare è inviata per conoscenza anche alle organizzazioni, alle associazioni e ai servizi federali interessati.

Ufficio federale delle strade USTRA  
Stefan Huonder  
Indirizzo: 3003 Berna  
Sede: Weltpoststrasse 5, 3015 Berna  
Tel. +41 31 323 43 13, fax +41 31 323 43 21  
stefan.huonder@astra.admin.ch  
www.astra.admin.ch



3003 Berna, 16 dicembre 2013

## Istruzioni concernenti i sistemi di ritenuta per bambini secondo il regolamento ECE n. 129

---

In virtù dell'articolo 220 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) emaniamo le seguenti

### istruzioni

#### Situazione iniziale e oggetto


L'articolo 3a capoverso 4 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) disciplina attualmente quali "dispositivi di sicurezza per fanciulli" debbano essere utilizzati in Svizzera e in quali i casi. Secondo questa disposizione, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di ritenuta conformi al regolamento ECE n. 44 (serie di emendamenti 03 e 04) e dotati del relativo marchio. Nel frattempo è stato emanato un ulteriore regolamento basato sulle ultime conoscenze acquisite nell'ambito del trasporto sicuro di bambini sui veicoli a motore.

Finché non avrà avuto luogo una revisione di ordinanza al riguardo, il nuovo regolamento ECE n. 129 e le presenti istruzioni saranno equiparati al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 OETV, in modo tale che, oltre ai sistemi conformi a quest'ultimo, possano essere utilizzati anche quelli secondo il n. 129.


#### Ammissione di sistemi di ritenuta per bambini in base al regolamento ECE n. 129

Sono ammessi i sistemi di ritenuta dotati dei seguenti marchi di omologazione:

##### Marchio i-Size



**Marchio Specific vehicle ISOFIX**



**Caratteristiche distintive rispetto all'etichetta secondo il regolamento ECE n. 44**

La statura (x-y cm) è indicata soltanto nel caso di dispositivi omologati secondo il regolamento ECE n. 129. Inoltre, sul marchio di omologazione figura sempre un numero contraddistinto dalle cifre iniziali 00 (p. es. 002450), a differenza del marchio basato sul regolamento ECE n. 44, il cui numero inizia con 03 o 04.

**Norme di utilizzo in base al regolamento ECE n. 129**

- I sistemi di ritenuta per bambini fino a 15 mesi devono essere fissati al veicolo rivolti all'indietro.
- L'utilizzo del sistema di ritenuta dipende ora dalla statura del bambino (cm).
- I sistemi di ritenuta omologati i-Size sono predisposti per gli attacchi ISOFIX di qualsiasi veicolo a motore contrassegnato come i-Size.

**Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade

Rudolf Dieterle  
Direttore